

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1628

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(MANCUSO)

di concerto col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122,
recante norme in materia di determinazione del tetto mas-
simo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le
attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, è stato approvato il «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti», il cui articolo 37 disciplina gli onorari per le funzioni di sindaco nelle società, facendo specifico riferimento alle attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1.

Per quanto riguarda le attività indicate nelle lettere a) e c), i commi 2 e 4 dello stesso articolo prevedono un limite massimo per l'erogazione degli onorari; diversamente, per le attività ricomprese nella lettera b) manca un'analoga previsione.

Considerato che il parametro per la liquidazione degli onorari concernente le attività ricomprese nella lettera b) è costituito dal patrimonio netto della società, la mancanza di un «tetto» massimo può dar luogo a compensi del tutto sproporzionati.

Si tratta di una lacuna normativa che occorre assolutamente colmare ad evitare un irragionevole pregiudizio economico per le società. Come avveniva dunque per la passate tariffe (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1985, n. 549) occorre fissare un limite massimo per gli onorari relativi alle attività di sindaco nelle società.

Con l'articolo 1 del decreto-legge si fissa, quale limite massimo degli onorari da corrispondersi per le prestazioni svolte dal sindaco, la somma di lire 80.000.000. Il limite è cumulativamente previsto per tutte le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del citato articolo 37, così come peraltro avveniva nella vigenza delle precedenti tariffe, rispetto alle quali, per quanto riguardava il

limite massimo, non si distingueva tra le varie attività di sindaco.

Il richiamo al diverso accordo fra le parti evita che possa ritenersi inderogabile il tetto massimo indicato nella disposizione.

La straordinaria necessità ed urgenza è collegata alla prossima scadenza del 30 aprile.

Al 30 aprile, infatti, scadono i termini per l'approvazione di gran parte dei bilanci societari. Nelle società nelle quali cessano i collegi sindacali, è nella medesima assemblea che, normalmente, si approva il bilancio, si nominano i sindaci e si determina il compenso degli stessi. Prima del 30 aprile, dunque, è necessario che venga indicato qual è il tetto massimo in materia di compensi per lo svolgimento delle prestazioni da parte dei sindaci. Ciò per due concorrenti motivi: fornire all'assemblea elementi certi di valutazione nella determinazione del compenso dei nuovi sindaci a norma dell'articolo 2402 del codice civile; rendere vigente la previsione del limite anteriormente alla «scadenza» dei collegi sindacali.

Prescindendo poi da motivi più strettamente tecnici sopra indicati, l'urgenza è *in re ipsa* in quanto, versandosi in materia di contratto di durata - qual è il contratto di prestazione d'opera intellettuale -, l'esatta e tempestiva definizione del meccanismo di determinazione dei compensi è assolutamente necessaria, affinché le parti sappiano con chiarezza il compenso che, rispettivamente, dovranno corrispondere o ricevere.

I tempi amministrativi occorrenti per il perfezionamento del relativo procedimento non hanno consentito la tempestiva emanazione di un regolamento di integrazione della vigente tariffa. La decretazione d'urgenza costituisce dunque l'unico strumento per soddisfare le suesposte esigenze.

Le tariffe sono approvate con regolamento. Così pure la previsione del limite massimo per gli onorari concernenti le prestazioni di sindaco è stata, in passato, inserita in regolamenti di integrazione della tariffa. Con lo strumento del decreto-legge si eleva ora il grado della fonte normativa. Per tale motivo, per ricondurre cioè al rango re-

golamentare la relativa disciplina, si è previsto, quale termine finale di efficacia del decreto, quello dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento in materia.

Non si procede alla stesura della relazione tecnica perchè il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, recante norme in materia di *determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.*

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995.

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCALFARO

DINI - MANCUSO - CLÒ

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO